

Diritto e vulnerabilità - Studi e ricerche del CRID


Collana diretta da

Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti

L'ODIO ONLINE: FORME, PREVENZIONE E CONTRASTO

a cura di

Barbara Giovanna Bello e Laura Scudieri



G. Giappichelli Editore

Discorsi d'odio online. Spunti per un dibattito interdisciplinare*

Barbara Giovanna Bello e Laura Scudieri

SOMMARIO: 1. Il discorso d'odio come fenomeno *social(e)*. – 2. Diritto, diritti e rovesci – 3. Questo volume.

Guardate com'è sempre efficiente, come si mantiene in forma nel nostro secolo l'odio. Con quanta facilità supera gli ostacoli. Come gli è facile avventarsi, agguantare. Non è come gli altri sentimenti. Insieme più vecchio e più giovane di loro. Da solo genera le cause che lo fanno nascere. Se si addormenta, il suo non è mai un sonno eterno. L'insonnia non lo indebolisce ma lo rafforza.

Wisława Szymborska¹

1. Il discorso d'odio come fenomeno *social(e)*

L'odio è un fatto sociale², un fenomeno antichissimo³ costruito ad arte per apparire naturale. Tuttavia, l'odio, a suo modo vecchio e giovane come avverte

* L'introduzione al volume è l'esito di una riflessione condivisa. Tuttavia, la stesura del primo paragrafo è da attribuirsi a Laura Scudieri, quella del secondo paragrafo a Barbara Giovanna Bello, mentre quella del terzo paragrafo è stata curata da ambe le curatrici del volume.

¹ W. SZYMBORSKA, L'odio, in *La gioia di scrivere*, Adelphi, Milano, 2009, p. 507.

² Si veda, da ultimo, S. MONACI, *Odio social. Tecnologie e narrative della comunicazione in rete*, Egea, Milano, 2022, pp. 32-34.

³ Non è possibile rinvenire, pur nell'ormai cospicua letteratura sul tema, una definizione univoca di 'odio'. E certamente manca una definizione condivisa nell'alveo della dottrina giusfilosofica e sociologico-giuridica. Tuttavia, pare significativo che quest'ultima, compresa la più recente, faccia riferimento, almeno in buona parte, ad alcuni testi antropologici citati nel prosieguo e soprattutto al lavoro dello psicologo statunitense G. ALLPORT, *La natura del pregiudizio* [1954], La Nuova Italia, Firenze, 1976. L'opera di questo studioso è altresì adoperata per la costruzione delle

Szymborska, non è naturale, sebbene talora si cada nell'inganno persino quando si cerca di contrastarlo: è inquietante, ad esempio, la comune matrice essenzialista che può muovere e in tal maniera avvicinare razzismo, "patologia sociale" considerata emblematica dei meccanismi dell'odio⁴, e antirazzismo⁵, così come altri *ismi* e anti-ismi.

L'odio è naturalizzato e normalizzato tramite il linguaggio ordinario⁶ e mediante processi di «drammatizzazione del male»⁷, di attribuzione di colpe e stigmi⁸. Questi processi divengono surrettiziamente politiche sommarie e preventive⁹ di "igiene"¹⁰: di pulizia dallo sporco, impuro, nocivo, informe, disgu-

e dei cd. scale, barometri, piramidi, mappe dell'odio (A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Mucchi, Modena, 2020, pp. 68 e ss.). A fronte delle difficoltà definitorie, un'interessante disamina delle "parole per ferire" è offerta dal linguista T. DE MAURO (*Le parole per ferire*, in "Internazionale", 27 settembre 2016, <https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire>).

Inoltre, non mancano ricostruzioni storiche rispetto a pregiudizi specifici come quelli di genere: E. CANTARELLA, *Gli inganni di Pandora. Le origini delle discriminazioni di genere nella Grecia antica*, Feltrinelli, Milano, 2019. Nella letteratura internazionale vanno poi almeno ricordati studi che hanno indubbiamente contribuito alla riflessione sul lessico d'odio, come R. ABEL, *La parola e il rispetto* [1994], Giuffrè, Milano, 1996, o che ne hanno direttamente approfondito taluni aspetti, tra cui J. WALDRON, *The Harm in Hate Speech*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2012, e, dello stesso autore, *Dignity and Defamation: The Visibility of Hate*, in "Harvard Law Review", 123, 7, 2010, pp. 1596-1657.

⁴L'odio razziale è storicamente oggetto di particolare attenzione da parte della psicoanalisi in quanto «ambito assolutamente tipico di funzionamento di meccanismi di scissione e protezione [...] Vera e propria sindrome psicosociale il razzismo costituisce una patologia sociale endemica che conosce esasperate e funeste recrudescenze epidemiche» (G. DI CHIARA, *Sindromi psicosociali. La psicoanalisi e le patologie sociali*, Raffaello Cortina, Milano, 1999, p. 26).

⁵F. BACHIS, *Razzisti per natura, antirazzisti per cultura*, in "Antropologia pubblica", 6, 1, 2020, pp. 63-83, spec. p. 66; cfr. in proposito anche P.-A. TAGUIEFF, *La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e sull'antirazzismo* [1988], il Mulino, Bologna, 1994; P. TABET, *La pelle giusta*, Einaudi, Torino, 1997; TH. CASADEI e L. RE (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, 2 voll., Diabasis, Reggio Emilia, 2007; M. AIME, *Contro il razzismo: Quattro ragionamenti*, Einaudi, Torino, 2016.

⁶Si veda almeno C. BIANCHI e L. CAPONETTO (a cura di), *Rae Langton. Linguaggio d'odio e autorità. Lezioni milanesi per la Cattedra Rotelli*, Mimesis, Milano-Udine, 2020; C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Laterza, Bari, 2021.

⁷L'espressione è utilizzata da Frank Tannenbaum, precursore del *labelling approach*, per descrivere la pregnante funzione simbolica esercitata dai più importanti organi del controllo sociale in termini di marchiatura e di isolamento delle personalità devianti, specialmente più giovani, a cui dedica la sua più nota opera (F. TANNENBAUM, *Crime and the Community*, Ginn and company, Boston, 1938).

⁸Si rimanda al lavoro classico di E. GOFFMAN, *Stigma. L'identità negata* [1963], Laterza, Bari, 1970.

⁹Si veda T. PITCH, *La società della prevenzione*, Carocci, Roma, 2014.

¹⁰*Ex multis*, M. DOUGLAS, *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù* [1970], il Mulino, Bologna, stampa 2022.

stoso, irregolare, indecoroso, fastidioso, deviante. In tale prospettiva l'odio ha i requisiti per ottenere, per così dire, una stabile "cittadinanza transculturale".

In primo luogo, l'odio è addestrato a viaggiare con una paradossale scorta che pare legittimare il discorso che lo accoglie anche quando la strada si fa impervia. Il solo nominarlo evoca sentimenti di segno contrario, pulsioni freudianamente ambivalenti, che lo rendono fatalmente attraente e sfrontato nel seguire il suo cammino e conquistare seguaci, quale che sia il terreno su cui si posa o è più o meno accidentalmente posato. In questa direzione, è sintomatica l'inattuale attualità del *topos* catulliano "odi et amo" che ancora troppo spesso accompagna le narrazioni mediatiche della violenza, specialmente di quella maschile contro le donne ("amore criminale", "delitto passionale", "delirio di gelosia", "tragedia della solitudine" e così via)¹¹, e la loro radicalizzazione online¹², a cui sono dedicati più contributi di questo volume.

Per taluni aspetti ancor più suggestivo è l'incipit, soltanto formalmente meno poetico, che avvia il più celebre racconto di viaggi, considerato uno dei capolavori dell'antropologia novecentesca: «Je fais les voyages et les explorateurs»¹³.

Come suggerisce Lévi-Strauss, l'odio, in secondo luogo, può assolvere una funzione catartica nella misura in cui permette di risparmiare la fatica dei viaggi: fisica, completamente annullata nel caso della mera spedizione virtuale, e soprattutto epistemologica¹⁴, che richiederebbe considerevoli sforzi mentali orientati alla conoscenza.

L'odio consente di scrollarsi di dosso la presenza ingombrante dell'*Altro* e di una quota scomoda di *Sé*, esorcizzando alcuni inconfessabili timori. Lo (pseudo)anonimato in rete, o la sua ostinata percezione, unito alla sovraesposizione di informazioni sulle altre persone¹⁵ – ricercata dagli stessi utenti digitali o indotta dai meccanismi del "capitalismo delle piattaforme", la cd. *Sharing Economy*¹⁶, e della "sorveglianza partecipata"¹⁷ – accresce le potenzialità di tale separazione,

¹¹ Sul punto si veda E. GIOMI, S. MAGARAGGIA, *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, il Mulino, Bologna, 2017.

¹² Per uno sguardo d'insieme, anche in chiave di ricostruzione storica, si veda A. SANTANGELO CORDANI e G. ZICCARDI (a cura di), *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2020.

¹³ Il riferimento è ovviamente a C. LÉVI-STRAUSS, *Tristi tropici* [1955], il Saggiatore, Milano, 1960.

¹⁴ R. MARRA, *I viaggi di Claude Lévi-Strauss. Per il sessantesimo di «Tristi tropici»*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XLV, 1, 2015, pp. 31-44.

¹⁵ G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina, Milano, 2016, spec. p. 219.

¹⁶ Si veda almeno E. MOROZOV, *Silicon Valley: i signori del silicio*, Codice, Torino, 2017. Sul punto sia consentito rinviare a L. Scudieri, *Migranti e cyber soluzionismo*, in I. FANLO CORTÉS e D. FERRARI (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori*, G. Giappichelli, Torino, 2020, pp. 197-227.

¹⁷ D. LYON, *La cultura della sorveglianza, Come la società del controllo ci ha reso tutti controllo-*

di questo drastico addio ai viaggi. È dunque significativo che oggi l'odio “social(e)”¹⁸ sia più frequentemente diretto a umiliare e terrorizzare sconosciuti¹⁹, colpevoli di inoculare un virus o un vaccino mortali oppure semplicemente di mettere i kiwi sulla pizza²⁰.

In terzo luogo, l'odio, mentre allontana e sgrava da insopportabili pesi, al contempo coltiva l'illusione di unione a qualcosa e qualcuno, scava una sorta di vuoto subito colmato da nuove presenze e possibili, a volte impensabili, alleanze: «comunità di risentimento»²¹, magari «carnevalesche», come pensava Bauman²², pronte ad addobbarsi per il *cyber mob* di turno per poi dimettere in fretta gli agognati panni, in ogni caso pericolose per la loro “capacità gregaria”²³ di attaccare, di ferire e comunque di “stipare” odio.

Con tali presupposti, la genealogia dell'odio, almeno rispetto a bersagli e modalità, appare piuttosto modesta, testimoniando ancora una volta la “banalità del male”²⁴.

Nel corso del tempo sono andate delineandosi varie forme d'odio riconducibili a due principali tendenze, peraltro in tutto o in parte sovrapponibili: “tradizionale”, contro gruppi sociali portatori di una qualche *diversità*, ed “interpersonale”²⁵, contro individui specifici sgraditi nella loro singolarità.

La prima permane nella contemporaneità ed è ancorata alle rappresentazioni sociali dell’“Altro”²⁶ nella cornice identitaria “fanzionale” della contrapposi-

ri [2018], Luiss University Press, Roma, 2020; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri* [2019], Luiss University Press, Roma, 2019; Z. BAUMAN, D. LYON, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida* [2013], Laterza, Bari, 2015; G. ZICCARDI, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Raffaello Cortina, Milano, 2015.

¹⁸ La locuzione ‘odio social(e)’ esprime efficacemente, con un gioco di parole, la dimensione “sociale” e “social” del fenomeno d'odio: si veda P. MELONI, F. ZANOTELLI, *Contrastare l'odio. L'uso dell'antropologia nella comunicazione pubblica tra sentimenti, populismo e impegno politico. Un'introduzione*, in “Antropologia pubblica”, 6, 1, 2020, pp. 21-40; B. LUCINI, M. LOMBARDI, *Odio social(e)*, <http://www.voxdiritti.it/odio-sociale/>

¹⁹ G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., spec. pp. 181 e ss., 232 e ss.

²⁰ L. STAGI, S. BENASSO, *Aggiungi un selfie a tavola. Il cibo nell'era dei food porn media*, Egea, Milano, 2021, spec. il terzo capitolo dedicato al “gastronazionalismo”.

²¹ P. MELONI, F. ZANOTELLI, *Contrastare l'odio*, cit., pp. 21-40.

²² Z. BAUMAN, *Modernità liquida* [2000], Laterza, Bari, 2011, spec. pp. 235-238.

²³ Sul punto resta attuale E. CANETTI, *Massa e potere* [1960], Adelphi, Milano, 2016: «Forse è questa una delle ragioni per cui la massa cerca di stringersi così fitta: essa vuole liberarsi il più compiutamente possibile dal timore dei singoli di essere toccati» (p. 18).

²⁴ H. ARENDT, *La banalità del male* [1964], Feltrinelli, Milano, 1999.

²⁵ G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., spec. pp. 181 e ss.

²⁶ Si veda S. MOSCOVICI, *Le rappresentazioni sociali* [1989], il Mulino, Bologna, 2005, spec. pp. 40 e ss.

zione “noi *vs* loro”²⁷. È una tendenza che colpisce per lo più minoranze in condizioni di vulnerabilità strutturale²⁸, cioè sistematicamente svantaggiate (sovente anche in una prospettiva intersezionale)²⁹ in termini di potere, risorse e rappresentatività sociale, come le donne, la comunità LGBTQIA+, i migranti³⁰, le persone di fede musulmana o ebraica, le persone con disabilità oppure affette da alcune patologie o dipendenze³¹. Tale tendenza si nutre di una cultura che, tramite tutte le istituzioni sociali, tra cui il diritto, assume implicitamente e riproduce senza sosta precise stereotipizzazioni³²: una fitta serie di schemi mai neutri e quasi mai problematizzati. Siffatti archetipi di pensiero vengono per lo più accettati passivamente, adoperati senza un previo vaglio critico per orientarsi quotidianamente nel mondo³³. Normalizzati, non di rado anche da chi ne è pregiudicato, sembrano destinati ad un’eterna vita *onlife*³⁴. Quest’ultima è l’espressione adoperata dal filosofo dell’informazione Floridi per descrivere il continuum che lega ormai inesorabilmente le dimensioni offline ed online dell’esistenza e che va pertanto preso in considerazione nell’analisi del fenomeno dell’odio e della violenza in genere.

Di fatto i moniti, talvolta gli obblighi, di derivazione internazionale sulla prevenzione e sul contrasto delle forme di violenza – tra le quali, pur fatti i necessari distinguo, vanno senz’altro annoverati i discorsi d’odio – sono sempre più incalzanti, tanto da trasporsi nei singoli ordinamenti anche in inediti strumenti

²⁷ F. REMOTTI, *L’ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

²⁸ Sul concetto di vulnerabilità, con riferimento al contesto italiano, cfr. almeno O. GIOLO e B. PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018; GF. ZANETTI, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019; A. FURIA e S. ZULLO (a cura di), *La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Carocci, Roma, 2020; e I. FANLO CORTÉS e D. FERRARI (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori*, cit., spec. pp. 1-7.

²⁹ Si veda almeno N. GHANEA, *Intersectionality and the Spectrum of Racist Hate Speech: Proposals to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, in “Human Rights Quarterly”, 35, 4, November 2013, pp. 935-954; B.G. BELLO, *Donna nera, uomo bianco tra razzismo e sessismo*, in “Azione Non Violenta”, 57, 641, 5, 2020, pp. 36-39.

³⁰ C. FERRINI, O. PARIS, *I discorsi dell’odio. Razzismo e retoriche xenofobe sui social network*, Carocci, Roma, 2019.

³¹ F. FERRUCCI, *Discorsi d’odio: dentro e oltre gli stereotipi negativi*, in R. PETRILLI (a cura di), *Hate speech. L’odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Round Rubin, Roma, 2020, pp. 11-40, p. 18.

³² Si veda anche il testo classico di D. CHAPMAN, *Lo stereotipo del criminale* [1968], Einaudi, Torino, 1971.

³³ È utile richiamare un altro grande classico: P.L. BERGER, T. LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale* [1966], il Mulino, Bologna, 1969.

³⁴ L. FLORIDI, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, SpringerOpen, Cham, 2015; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, Raffaello Cortina, Milano, 2017.

giuridici, di cui questo volume cerca del resto di dare conto. D'altra parte, però, lo sradicamento dei presupposti socio-culturali pregiudizievole, che stanno alla base della "piramide odiosa", incontra continui ostacoli, perfino "istituzionali" – basti pensare ai politici che canalizzano o fomentano l'odio contro gli *stranieri* a scopo di consenso elettorale –, che rischiano di procrastinare ad un tempo indefinito il raggiungimento degli obiettivi universali di uguaglianza, di non discriminazione, di libertà primariamente intesa come "non dominazione"³⁵.

Accanto alla prima tendenza che vede l'odio perpetrato per lo più contro gruppi storicamente oppressi e marginalizzati, si può distinguere un'altra *ad personam* che indirizza l'odio su persone particolari (appunto), non necessariamente conosciute, come ricordato sopra. Si tratta del caso più frequente di (*cyber*)*stalking*, (*cyber*)bullismo, (*cyber*)*public* e (*cyber*)*body shaming*, ma anche di *revenge porn*³⁶.

Quanto alle modalità, sebbene l'odio, sia esso contro gruppi e/o individui, approdi nelle nostre vite *onlife* attraverso una molteplicità di canali, la dottrina è concorde nel sottolineare talune specificità che rendono la variante online particolarmente distruttiva. Convenzionalmente, si ritiene infatti che l'odio online sia potenziato da almeno quattro caratteristiche che ne amplificherebbero a dismisura l'effetto dannoso³⁷: 1) la permanenza di testi e immagini anche per moltissimo tempo e in diversi formati, la cui circolazione e persistenza dipendono da vari fattori contingenti, tra cui il *sentiment* della rete³⁸, i *trending topics*, la "moda"³⁹ del momento⁴⁰; 2) l'itineranza e il ritorno imprevedibile di contenuti, anche se precedentemente rimossi, ascrivibile in buona parte al limitato controllo degli emittenti sugli stessi; 3) l'anonimato – di nuovo più percepito che reale – e la distanza fisica, che possono spingere ad abbassare l'attenzione sulle possibili conseguenze prodotte dai messaggi veicolati o, peggio, ad innalzarla, allentando

³⁵ A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione*, cit., spec. pp. 83 e ss.

³⁶ Per un inquadramento di queste tematiche si rinvia a F. DI TANO, *Hate speech e molestie in rete: profili giuridici e prospettive de iure condendo*, Aracne, Roma, 2019. Si veda, dello stesso autore, *Hate speech online: scenari, prospettive e criticità giuridiche del fenomeno*, in "Cyberspazio e diritto: Internet e le professioni giuridiche", 2/3, 2014, pp. 413-452, e *I reati informatici e i fenomeni del cyberstalking, del cyberbullismo e del revenge porn*, in TH. CASADEI e S. PIETROPAOLI (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters-Kluwer, Cedam giuridica, Milano, 2021, pp. 165-178.

³⁷ UNESCO, *Countering Online Hate Speech*, Unesco Publishing, Paris, 2015, spec. pp. 13-15; cfr. G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., spec. pp. 215-221.

³⁸ Sul punto si rimanda a M. SANTERINI, *La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano, 2021.

³⁹ Resta suggestivo il saggio classico di G. SIMMEL, *La moda* [1910] (a cura di A.M. CURCIO), Mimesis, Milano-Udine, 2015.

⁴⁰ In proposito, Ziccardi parla di un «odio esposto», capace di sopravvivere finanche alla morte delle sue vittime (G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., p. 17).

fino ad annullare i freni inibitori degli *hater* 4) infine, la transnazionalità della comunicazione, posto che i contenuti odiosi sono potenzialmente accessibili ovunque in tempo pressoché reale. Quest'ultima caratteristica si traduce poi, come è noto, in un'agevole elusione delle giurisdizioni locali in caso di denuncia.

La trasformazione digitale non ha insomma realmente rivoluzionato il fenomeno dell'odio. Tuttavia, lo ha reso indubbiamente più complesso, rendendo necessario un parziale ripensamento degli strumenti, compresa la stessa rete, e delle strategie di prevenzione e di contrasto. Se, infatti, alla luce dell'ormai ampissima letteratura sul tema (inclusi i contributi raccolti in questo volume), non è possibile affermare che la digitalizzazione abbia inciso in maniera significativa sui macro-tipi di discorso d'odio veicolati, tuttavia ne ha senz'altro condizionato diffusione e radicalizzazione.

Questo ultimo aspetto, che per un verso ci appare scontato, ci invita a divenire «più criticamente consapevoli del potere riontologizzante del digitale⁴¹», ricordandoci l'importanza di non ammainare le vele della tolleranza, come peraltro espressamente richiesto soprattutto da chi è impegnato sul campo dell'attivismo digitale, ambito cui è interamente dedicato un saggio di questo volume, oltre che la sua postfazione, scritta da Federico Faloppa⁴². Ad un livello invece più prettamente teorico, ci pare suggerire l'esigenza di approfondire ancora la questione del digitale “a monte”: in ordine all'«architecture of the online world»⁴³ e al suo linguaggio. La struttura e la grammatica della virtualità riflettono precise asimmetrie di sapere-potere, forse non del tutto identiche a quelle analogiche, ma certamente emblematiche rispetto alla non neutralità del sistema e all'intreccio dei dispositivi coinvolti. E qui permane una delle sfide più alte della legislazione di contrasto dell'odio⁴⁴.

⁴¹ L. FLORIDI, F. CABITZA, *Intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Giunti, Milano, 2021, p. 176; cfr. F. FALLOPPA, V. GHENO, *Trovare le parole. Abbecedario per una comunicazione consapevole*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2021.

⁴² Del quale si può vedere anche *#Odio: manuale di resistenza alla violenza delle parole*, Utet, Torino, 2020.

⁴³ A. HESS, *Why women aren't welcome on the internet*, <https://psmag.com/social-justice/women-arent-welcome-internet-72170> (6 gennaio 2014, aggiornato il 14 giugno 2017).

⁴⁴ Per una recente trattazione di questo aspetto si rinvia a S. VANTIN, *Il diritto antidiscriminatorio nell'era digitale. Potenzialità e rischi per le persone, la Pubblica Amministrazione, le imprese*, Cedam, Padova, 2021.

2. Diritto, diritti e rovesci

L'odio, ricorda ancora Szymborska, ha la capacità di «avventarsi, agguantare», mantenersi «efficiente» e rafforzarsi e «in ogni istante è pronto a nuovi compiti. [...] Ha la vista acuta del cecchino e guarda risoluto al futuro»⁴⁵.

A fronte della tenacia e della vista acuta dell'odio offline e online, occorre domandarsi quali difficoltà incontri il diritto nell'affrontare vecchie e inedite sfide e quali diritti costituiscano i cardini della tutela. Non sorprende che alla complessità dell'odio corrisponda un quadro giuridico altrettanto intricato – tra *hard law* e *soft law* – e in continua evoluzione.

Prova ne è che il Consiglio d'Europa (CdE) ha adottato una nuova Raccomandazione per contrastare l'odio offline e online⁴⁶, proseguendo l'impegno iniziato molti anni addietro⁴⁷, corredata da un'Appendice che contiene principi e linee guida improntati a un approccio globale e *multistakeholder* di difesa contro l'odio.

È utile partire proprio dalla definizione di '*hate speech*' fornita in tale documento perché è questa organizzazione internazionale a offrire la prima nozione esplicita di 'discorso d'odio' nel 1997⁴⁸, dettagliata poi nel corso del tempo:

per incitamento all'odio si intende ogni tipo di espressione che incita, promuove, diffonde o giustifica violenza, odio o discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o che li denigra, in ragione di caratteristiche personali o status

⁴⁵ W. SZYMBORSKA, L'odio, cit., p. 508.

⁴⁶ COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES, *Recommendation on Combating Hate Speech*, 20 maggio 2022 (CM/Rec(2022)16[1]).

⁴⁷ In particolare COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES, *Recommendation on "Hate Speech"*, 30 ottobre 1997 (Rec(97)20), COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES, *Recommendation on the Media and the Promotion of a Culture of Tolerance*, 30 ottobre 1997 (Rec(97)21) e EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI), *General Policy Recommendation No. 15 on Combating Hate Speech*, 8 dicembre 2015.

⁴⁸ Nel Preambolo della Raccomandazione n. 97/20 si legge che l'*hate speech* si riferisce all'«insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo e altre forme di odio basate sull'intolleranza e che comprendono l'intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione, l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e persone che traggono origine dai flussi migratori»; nel Preambolo della Raccomandazione dell'ECRI, l'*hate speech* indica «il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della 'razza', del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, della disabilità, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale».

reali o attribuiti come “razza”, colore, lingua, religione, nazionalità, origine nazionale o etnica, età, disabilità, sesso, identità di genere e orientamento sessuale.

Una prima considerazione riguarda la lista non esaustiva dei motivi d'odio, i quali, sulla scia di precedenti documenti del CdE, aprono la possibilità di tutela contro il discorso d'odio sulla base di qualsiasi categoria dell'identità. L'ipotesi, avanzata in passato, che le precedenti definizioni non tassative schiudessero l'opportunità di contrastare anche l'odio intersezionale⁴⁹ sembra trovare in questa Raccomandazione una conferma. Gli Stati, infatti, vengono sollecitati ad assicurare che «le loro politiche, legislazioni, strategie e piani d'azione contro l'incitamento all'odio si basino su prove e riflettano un approccio sensibile all'età e al genere» e che la disaggregazione dei dati circa i casi denunciati e perseguiti catturi anche «l'incitamento all'odio intersezionale, in conformità con gli standard europei esistenti in materia di diritti umani e protezione dei dati»⁵⁰. L'ampiezza dei motivi d'odio di questa Raccomandazione assume una particolare rilevanza per orientare ordinamenti nazionali, come quello italiano, più refrattari a estendere la tutela contro l'odio⁵¹.

Esula dall'economia di questo saggio introduttivo l'analisi delle numerose e significative misure suggerite dalla Raccomandazione agli Stati membri.

In questa sede ci limitiamo a segnalare che le legislazioni nazionali dovrebbero contrastare il discorso d'odio offline e online e, con riguardo a tal ultimo, essere altresì in grado di provvedere a una rapida rimozione dei contenuti odiosi proibiti in base alla legge nazionale⁵². I governi sono poi chiamati a delineare il ruolo e le responsabilità degli *Internet intermediaries*, i doveri e le responsabilità degli attori statali e non statali⁵³, un punto che sta impegnando decisori nazionali, sovranazionali e internazionali oltre a importanti attori sociali del mercato, quali sono ormai le grandi piattaforme digitali.

Per inciso, a seguito del conflitto attualmente in corso tra Russia e Ucraina,

⁴⁹ Sul punto, sia consentito rinviare a B.G. BELLO, *I discorsi d'odio in rete*, in TH. CASADEI e S. PIETROPAOLI (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica. Prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, Cedam giuridica, Milano, pp. 247-262.

⁵⁰ Par. 58, entrambe le citazioni.

⁵¹ All'affossamento del disegno di legge cd. Zan su “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità” nel 2021 ha fatto seguito il deposito della proposta presso il Senato il 5 maggio 2022 (prima firmataria Simona Malpezzi) ma il termine naturale dell'attuale Legislatura, a marzo 2023, genera una corsa contro il tempo. Per una puntuale riflessione sulla “questione” dell'identità di genere in relazione al DdL Zan, è utile la lettura di I. FANLO CORTÉS, *Il DDL Zan e il nodo dell'identità di genere*, in “GenIUS – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere”, 2, 2021, pp. 37-47.

⁵² Par. 16.

⁵³ Par. 17.

l'appartenenza della prima al CoE è cessata il 16 marzo 2022 con la conseguente non applicazione in questo Paese degli standard di tutela contro l'odio previsti da tale organizzazione internazionale.

La difficoltà di individuare delle risposte comuni al discorso d'odio d'altronde ha radici lontane. Già con riferimento al discorso d'odio offline gli operatori giuridici (decisori e giudici) sono da anni impegnati nello stabilire un equilibrio – frutto di una costante e difficile mediazione che inevitabilmente risente dei contesti, delle contingenze storiche e dei mutamenti sociali – tra principi fondamentali come la libertà di espressione, da un lato, e la dignità della persona, dall'altro⁵⁴.

Dalle soluzioni individuate tra questi punti cardine discendono l'ampiezza del fenomeno d'odio “giuridicamente rilevante”, in termini di motivi odiosi proibiti, e della legislazione ritenuta più opportuna per contrastare le fattispecie (*hard law* o *soft law*, diritto penale, civile o amministrativo), così come l'apparato sanzionatorio. L'assenza di un consenso tra i governi nazionali sull'adeguatezza della legislazione penale per contrastare il discorso d'odio è tra le ragioni per cui, all'interno dell'OSCE, questa fattispecie non è annoverata tra gli *hate crime* oggetto di continuo monitoraggio.

Ancora più complicata è la questione della disciplina dell'odio online, le cui caratteristiche – descritte nel precedente paragrafo – pongono delicati quesiti ai legislatori. In particolare, la circostanza che la comunicazione online travalichi i confini giuridici nazionali, richiede risposte comuni (globali) che si imbattono in ostacoli notevoli. Le ragioni sono numerose ma alcune rivestono un'importanza primaria.

In una prospettiva giusfilosofica, è di particolare interesse il confronto tra l'approccio basato sul c.d. *marketplace of ideas* di tradizione liberale, predominante nell'ordinamento statunitense e nelle politiche delle grandi piattaforme, le cui sedi sono ubicate nel territorio nordamericano e, dall'altro, l'approccio fondato sulla tutela della dignità della persona e della non discriminazione, prevalente in ambito europeo per ragioni storico-culturali⁵⁵.

Nel primo caso, in analogia al libero mercato di merci e servizi e su ispirazione delle teorie di studiosi come John Stuart Mill e Jeremy Bentham⁵⁶, si è affer-

⁵⁴Per un inquadramento della nozione di libertà d'espressione si veda F.J. ANSUÁTEGUI, *Libertà d'espressione. Ragione e storia* (a cura di A. DI ROSA), G. Giappichelli, Torino, 2018; cfr. C. CARUSO, *La libertà di espressione in azione: contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, University Press, Bologna, 2013.

⁵⁵J. WALDRON, *The Harm in Hate Speech*, cit.; cfr. F.J. ANSUÁTEGUI, *Libertà di espressione, discorsi d'odio, soggetti vulnerabili: paradigmi e nuove frontiere*, in “Ars interpretandi”, 1, 2017, pp. 29-48.

⁵⁶J.S. MILL, *On Liberty* [1859], Batoche Books, Kitchener, 2001; J. BENTHAM, *The Collected Works of Jeremy Bentham: On the Liberty of the Press, and Public Discussion, and other Legal and Political Writings for Spain and Portugal* (edited by C. Pease-Watkin and P. Schofield), Oxford

mata l'idea secondo cui «il miglior test di verità [sia] il potere del pensiero di farsi accettare nella concorrenza del mercato [delle idee]» e non il vaglio di un censore, governativo o non governativo. Questo sembra essere anche l'orientamento delle potenti piattaforme statunitensi (tra cui Facebook, Google, YouTube, Twitter) che hanno poi sviluppato soluzioni empiriche tali da potersi affermare anche nel mercato europeo⁵⁷, i cui ordinamenti, invece, sono più inclini a introdurre limitazioni (giustificate) a contenuti odiosi, alla luce delle conseguenze sociali che il discorso d'odio può generare.

Ciascuna opzione, portata al proprio estremo, comporta – come è noto – alcuni rischi: da un lato, la tutela assoluta della libertà di espressione può lasciare spazio alla diffusione del discorso d'odio; dall'altro, l'iper-controllo e l'iper-regolamentazione in nome della protezione da contenuti odiosi può condurre a forme arbitrarie di censura⁵⁸.

Queste tensioni sono quanto mai visibili e discusse.

Basti pensare al dibattito suscitato dalla vicenda, non ancora conclusa, della possibile acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk sia per via dei tweets ironici che, come utente, trasmette, sia per le dichiarazioni sulle modifiche che intenderebbe apportare alla Piattaforma, per consentire la massima libertà di espressione⁵⁹. Già il 25 marzo 2022 Musk aveva peraltro lanciato un sondaggio tra l'utenza di Twitter chiedendo a quest'ultima se ritenesse la piattaforma rigorosamente aderente al principio secondo cui il *free speech* è essenziale per una democrazia funzionante⁶⁰: su un totale di poco più di due milioni di partecipanti circa il 70% aveva risposto in senso negativo. L'esito, per quanto indicativo, suscita una riflessione sulle policy di Twitter, laddove queste vengano lette diacronicamente e in relazione ad altre piattaforme come Google o Facebook: in passato Twitter si è distinta per una maggiore resistenza a introdurre limitazioni alla libertà di pensiero e si era detta orientata a rimuovere esclusivamente i contenuti che costituivano minacce “dirette e specifiche” a soggetti o gruppi⁶¹. Nel 2016, Twitter ha poi partecipato all'iniziativa del “Codice di condotta per contrastare l'incitamento all'online *hate speech* illegale” promossa dalla Commissione europea, insieme a Facebook, Microsoft e YouTube, cui sono seguite Instagram, Snapchat e Dailymotion nel 2018 e Jeuxvideo.com nel

University Press, Oxford, 2012; F. CUTLER, *Jeremy Bentham and the Public Opinion Tribunal*, in “The Public Opinion Quarterly”, 63, 3, 1999, pp. 321-46.

⁵⁷ J. ROSEN, *The Delete Squad*, in *The New Republic*, 29 aprile 2013, <https://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internet-silicon-valley-making-rules>

⁵⁸ Sul rischio della censura, si consulti, da ultimo, A. PINTORE, *Tra parole d'odio e odio per le parole. Metamorfosi della censura*, Mucchi, Modena, 2021.

⁵⁹ ELON MUSK, @elonmusk, Twitter, 25 aprile 2022, <https://twitter.com/elonmusk>

⁶⁰ ELON MUSK, @elonmusk, Twitter, 25 marzo 2022, <https://twitter.com/elonmusk>

⁶¹ G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., pp. 90-94.

2019⁶². Il timore paventato da chi, viceversa, non è propenso all'ipotesi della libertà di espressione assoluta è che su Twitter si stia preparando un terreno fertile per la proliferazione dell'odio online.

Altro esempio significativo è il confronto che ha accompagnato i lavori preparatori del *Digital Services Act* (DSA) che stabilisce standard di responsabilità per le piattaforme online in merito a contenuti illeciti e dannosi e rafforza il passaggio dalla precedente normativa *soft* a una *hard*⁶³. Musk si è recentemente detto sulla “stessa lunghezza d'onda” di questa legislazione⁶⁴, che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha salutato con entusiasmo vista la finalità di garantire un ambiente online sicuro⁶⁵ nel rispetto dei diritti e dei principi fondamentali. Va ricordato, però, il rischio di “*collateral censorship*”⁶⁶ segnalato da alcune/i studiose/i.

L'attività legislativa prosegue con indubbio fermento anche a livello delle Nazioni Unite (ONU) e nazionale.

Il dibattito promosso dall'ONU, naturalmente, merita una particolare attenzione in ragione della dimensione globale delle misure adottate, ancorché di *soft law*. Nell'aprile del 2021 si è tenuto l'*High-Level Thematic Debate on Digital Cooperation and Connectivity*, organizzato dal Presidente della settantacinquesima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, in cui è stata discussa la *Digital Cooperation Road Map*, lanciata dal Segretario Generale di questa organizzazione internazionale, António Guterres, l'11 giugno 2020. La *Road Map* si inserisce in un processo *multistakeholder* che coinvolge numerosi attori sociali – governi, settore privato e aziende tecnologiche, società civile ed enti di ricerca – con lo scopo di assicurare all'utenza di usufruire di servizi sicuri e convenienti di accesso a Internet entro il 2030. Il percorso inaugurato nel 2021 desta interesse sia per la renitenza di alcuni governi a regole globali in ragione del timore di perdere autonomia decisionale o di limitare l'espansione economica nella rete alle proprie corporation, sia, per altro verso, per la sottovalutazione dei possibili

⁶² EUROPEAN COMMISSION, *The Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online*, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135

⁶³ Ad esempio, la Direttiva 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, 14 novembre 2018.

⁶⁴ ELON MUSK, risposta al tweet del Commissario europeo Thierry Breton, @ThierryBreton, 10 maggio 2022, <https://twitter.com/elonmusk/status/1523798885205876736>

⁶⁵ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2545

⁶⁶ F.T. WU, “*Collateral Censorship and the Limits of Intermediary Immunity*”, in “*Notre Dame Law Review*”, 87, 2011, p. 293, citato in F. PAOLUCCI, *Il Digital Services Act: verso una nuova governance di Internet?*, in “*Iusinitinere*”, 23 dicembre 2020, https://www.iusinitinere.it/il-digital-services-act-verso-una-nuova-governance-di-internet-34071#_ftn43

effetti della rete, strumento la cui neutralità è infatti oggetto di accese controversie⁶⁷. Proprio il moltiplicarsi di legislazioni frammentate e ispirate a principi diversi si è rivelato un grosso ostacolo per le imprese, incluse le grandi piattaforme.

A livello nazionale, vanno almeno segnalate le legislazioni adottate in Germania, in Francia e in Austria.

La prima, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, è conosciuta anche come “*Facebook-Gesetz*” in ragione delle misure restrittive rispetto alle *policy* adottate dalla nota piattaforma digitale. Significativamente, tale normativa non solo costituisce un esperimento pionieristico nella regolamentazione della rete, anche ai fini del contrasto dell’odio online, ma è accompagnata da un sistema di valutazione della legge entro il primo triennio di implementazione⁶⁸. Il rapporto che sintetizza i dati raccolti è stato pubblicato nel mese di settembre del 2020 e ha riguardato i tre seguenti aspetti:

a) l’efficacia della legge – «se e in quale misura gli obiettivi originariamente previsti dal legislatore sono stati raggiunti» e l’impatto – il verificarsi di eventuali effetti non voluti dal legislatore. Un esempio può essere la censura ingiustificata di contenuti, per le limitazioni che deriverebbero alla libertà di pensiero;

b) l’accettazione del disposto normativo da parte dei destinatari, misurata in base all’applicazione delle previsioni di legge;

c) la praticabilità, ovvero se le norme richiedono delle modifiche o sono immediatamente implementabili.

Dall’entrata in vigore, la legge è stata oggetto di modifiche: si tratta dunque di un vero e proprio laboratorio, a cui guardare in prospettiva *de jure condendo*.

La legge francese, c.d. *Loi Avia* dal nome della prima firmataria Laetitia Avia, adottata il 24 giugno 2020 seguendo le orme della legge tedesca, ha avuto sorte diversa, poiché buona parte del testo non ha superato il vaglio di costituzionalità da parte del Consiglio Costituzionale⁶⁹.

In Austria, il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il pacchetto di leggi “*Hass im Netz*” (“Odio in rete”)⁷⁰. Tra gli elementi innovativi vi è un più incisivo contrasto del cyberbullismo “fin dal primo post” a seguito dell’introduzione del-

⁶⁷ G. ZICCARDI, *L’odio online*, cit., pp. 213 e ss.

⁶⁸ N. FIANO, *Il linguaggio dell’odio in Germania: tra wehrhafte Demokratie e Netzwerkdurchsetzungsgesetz*, in M. D’AMICO e C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line*, G. Giappichelli, Torino, 2021, pp. 155-164.

⁶⁹ CONSEIL CONSTITUTIONNEL n. 2020-801 DC du 18 juin 2020. Si veda C. SICCARDI, *La Loi Avia. La legge francese contro l’odio on line (o quello che ne rimane)*, in M. D’AMICO e C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia*, cit., pp. 167-183. Per un breve commento alle leggi francese e tedesca sia consentito ancora il rinvio a B.G. BELLO, *I discorsi d’odio in rete*, cit., pp. 247-262.

⁷⁰ <https://www.bmj.gv.at/themen/gewalt-im-netz.html#:~:text=Am%201.,auch%20hier%20unser%20Rechtsstaat%20gilt>

l'art. 120a nel codice penale austriaco, relativo all'acquisizione e diffusione di immagini intime non autorizzate⁷¹.

L'evoluzione giurisprudenziale nazionale e, nel contesto europeo, della Corte europea dei diritti dell'Uomo ("Corte EDU") meriterebbe una più approfondita disamina⁷². Qui basti accennare ai due articoli della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che caratterizzano gli orientamenti delle pronunce di Strasburgo: l'art. 10 ("Libertà di espressione") e l'art. 17 ("Divieto dell'abuso di diritto"). Il primo circoscrive l'ambito del diritto alla libertà di espressione (art. 10(1)) e i criteri per imporre eventuali restrizioni nazionali al suo esercizio che devono essere «previste dalla legge» e «necessarie in una società democratica» (art. 10(2)). Nell'applicazione di questo disposto, la Corte EDU opera un bilanciamento tra il diritto fondamentale di libertà di espressione previsto nel primo paragrafo e le restrizioni permesse nel secondo paragrafo.

Sono andati delineandosi, quindi, un più stretto margine di apprezzamento dei Paesi rispetto alle espressioni di natura politica e una maggiore ampiezza in relazione alla morale pubblica, alla decenza e alla religione⁷³. L'art. 17, invece, è considerato alla stregua di una clausola di sicurezza per limitare abusi da parte dei governi nazionali e l'esame della Corte EDU si focalizza sui contenuti senza operare un bilanciamento tra interessi contrapposti come avviene nell'applicazione dell'art. 10.

Non si può omettere la recente interpretazione di questa Corte che ha arricchito il ragionamento con l'art. 14 ("Divieto di discriminazione"), riconoscendo che il discorso d'odio non giustifica solamente una legittima restrizione della libertà d'espressione, bensì può integrare una violazione del diritto alla vita privata e familiare senza alcuna discriminazione basata sull'origine etnica e razziale⁷⁴.

La specificità e, al tempo stesso, l'attiguità della fattispecie "discorso d'odio" e "discriminazione" presentano spazi di indagine futura nello studio sia delle fattispecie concrete che quotidianamente prendono forma nelle nostre vite *on-line* sia dei mezzi e delle strategie di contrasto.

Come evidenziato altrove, l'Italia si contraddistingue nel panorama dell'Unione europea per il ricorso al diritto antidiscriminatorio – alla fattispecie

⁷¹ <https://www.bmj.gv.at/themen/gewalt-im-netz.html>; T. FLÖRL, *Das Recht am eigenen Bild aus strafrechtlicher Perspektive*, in "Zeitschrift für Informationsrecht", 9, 2, 2021, pp. 168-177.

⁷² T. MCGONAGLE, *The Council of Europe against Online Hate Speech: Conundrums and Challenges*, Expert Paper, 2013.

⁷³ T. MCGONAGLE, *The Council of Europe against Online Hate Speech*, cit., p. 8.

⁷⁴ Budinova e Chaprazov c. Bulgaria, ric. n. 12567/2013 e Behar e Gutman c. Bulgaria, ric. n. 29335/2013, entrambe del 16 febbraio 2021; cfr., nel merito, il commento di I. SPIGNO, *Quando la parola discrimina: l'ingresso dell'art. 14 Cedu nella giurisprudenza europea sui discorsi d'odio*, in "Quaderni costituzionali", 2, 2021, pp. 451-454.

della molestia in particolare basata sull'origine razziale – per contrastare l'*hate speech*, sebbene la legislazione penale già offra strumenti a tal fine⁷⁵.

Le sfide poste al diritto dai discorsi d'odio motivati da caratteristiche dell'identità, a cui il presente volume è prevalentemente dedicato, sono insomma molte ma altrettante riguardano il sopra richiamato odio interpersonale⁷⁶ che non ha a bersaglio i soggetti in quanto “diversi”, indesiderati e, quindi, odiati, ma singole persone per ragioni non necessariamente riconducibili all'identità (in quanto cioè donna, omosessuale, di fede musulmana, con un determinato colore della pelle, e così via). Come già ricordato, esempi più frequenti ne sono il *cyberbullismo* e il *cyberstalking* a chiunque diretti. Se l'odio di “tutte e tutti” contro “tutte e tutti” sembra affiorare sempre più nella rete e nella vita “reale” allora, riprendendo di nuovo Szymborska, anche la vista dei legislatori, delle corti, della società civile dovrà farsi più acuta alla ricerca di un ancora più delicato equilibrio tra libertà di espressione e nuovi motivi «del lindo carnefice sopra la vittima insozzata»⁷⁷ che non riescono ad annoiare mai o, almeno, non ancora, l'odio.

3. Questo volume

Questo volume raccoglie le riflessioni di un dialogo avviato durante il panel *Preventing and Tackling Forms of Gender-based and Intersectional Hate Speech Through Formal and Non-Formal Education*, organizzato e moderato da noi curatrici il 2 giugno 2021, all'interno della seconda conferenza internazionale *Reinventing Education* della Rivista “Scuola Democratica”, e poi ampliatisi – dal punto di vista tematico e disciplinare – coinvolgendo studiose e studiosi che non avevano partecipato ai “primi” lavori.

Permangono l'originaria vocazione interdisciplinare, così come l'attenzione particolare per l'odio “gender-based”, giustificata sia dalla circostanza che quest'ultimo continua a registrare tra i più alti tassi di “ascolti” e “consensi”⁷⁸,

⁷⁵ M. MÖSCHEL, *Italy's (Surprising) Use of Racial Harassment Provisions as a Means of Fighting Discrimination*, in B. HAVELKOVÁ e M. MÖSCHEL (eds.), *AntiDiscrimination Law in Civil Law Jurisdictions*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 285-292; ARCI, ASGI, GRUPPO ABELE, LIBERTÀ GIUSTIZIA, *Il razzismo è illegale. Strumenti per un'opposizione civile*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2019. Per riflessioni simili sia consentito rimandare anche a B.G. BELLO, *Riflessioni critiche sulla legislazione penale italiana contro il discorso d'odio nel sistema multilivello: la prospettiva del paradigma del social working of law*, in “Ragion pratica”, 2, 2019, pp. 535-561.

⁷⁶ G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., p. 181.

⁷⁷ La citazione è sempre tratta da W. SZYMBORSKA, *L'odio*, cit., p. 509.

⁷⁸ Si veda almeno <https://www.amnesty.it/barometro-dellodio-sessismo-da-tastiera/> (2020); <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-6/> (2021).

spesso taciti, nelle società odierne – pure per via della pervasività delle tecnologie digitali⁷⁹ – sia dal relativo ritardo degli studi sulle specificità di questo fenomeno, rispetto agli ambiti più tradizionali di indagine quali il razzismo, la xenofobia, l'odio motivato dall'appartenenza culturale e religiosa. Si ricordi in proposito che l'attuale legislazione italiana contro l'odio non include il motivo “gender-based”.

Tuttavia, si è ritenuto indispensabile aggiungere qualche incursione nei discorsi d'odio mossi da altri *bias* o “intersezionali”, che continuano a destare preoccupazione anche a causa del frequente intreccio tra i sistemi che producono e alimentano pregiudizi e discriminazioni.

Con tali premesse, il volume si propone di offrire un'analisi aggiornata su alcune tra le più significative forme dell'odio online contemporaneo e, al contempo, suggerire adeguate pratiche di prevenzione e di contrasto in risposta a tale fenomeno, muovendosi lungo tre assi principali: le manifestazioni dell'odio online, tramite parole (dette e “interdette”⁸⁰), immagini, video e *meme*; le potenzialità e i limiti della tutela giuridica dal discorso d'odio e della regolazione della rete in tale ambito; i ruoli svolti e che possono assumere l'educazione, formale e non formale, e l'attivismo digitale.

Consapevoli della complessità del fenomeno sociale dell'odio nelle nostre vite *onlife* e del fermento che caratterizza la continua evoluzione degli strumenti di prevenzione e di contrasto, non vi è certamente alcuna pretesa di esaustività ma la volontà di mettere a fuoco taluni nodi cruciali del dibattito in corso.

Apri il volume il contributo di Stefania Cavagnoli che riflette sul potere trasformativo e sulla violenza della lingua, con il suo carattere dinamico, quale necessario punto di partenza per l'analisi dei fenomeni d'odio. L'Autrice si sofferma sull'odio veicolato tramite gli epiteti negativi, mediante le parole positive o bonarie adoperate in maniera ostile⁸¹, ma anche attraverso le immagini e la mancata nominazione, al fine di screditare lo stereotipo, purtroppo ancora diffuso, della neutralità della lingua e mettere in luce le “implicature” della pragmatica linguistica in termini di oppressione, marginalizzazione ed esclusione delle persone, insistendo, infine, sull'importanza di un uso consapevole della

⁷⁹C. COCKBURN, *The Circuit of Technology: Gender, Identity and Power*, in R. SILVERSTONE and E. HIRSCH (eds.), *Consuming Technology: Media and Information in Domestic Spaces*, Routledge, London-New York, 1992, pp. 32-47; cfr. anche ECRI, *Annual Report on ECRI's Activities Covering the Period from 1 January to 31 December 2021*, <https://rm.coe.int/ecri-2021-annual-report-24052021-en/1680a6a6d3>

⁸⁰M. FOUCAULT, *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola* [1970], Einaudi, Torino, 1972.

⁸¹In proposito si segnala l'interessante progetto dell'associazione Parole O_Stili che, in rete con scuole, università, imprese, enti governativi e non governativi nazionali e locali, promuove iniziative volte a condividere pratiche virtuose di comunicazione in Rete, stimolando l'acquisizione di consapevolezza rispetto alle responsabilità individuali, <https://paroleostili.it/>

lingua e dell'implementazione a tutti i livelli dell'educazione linguistica.

Nel saggio successivo Laura Scudieri si concentra sull'ironia quale canale di espressione d'odio e di perpetuazione degli stereotipi negativi che stanno alla base delle forme sistemiche di controllo e di dominio delle "minoranze devianti", tra cui le donne – rinchiusi in pornografiche "celle sorridenti"⁸² – costituiscono un caso emblematico. D'altra parte, l'Autrice suggerisce che la promozione di una "didattica dell'ironia", trasversale ad altri insegnamenti tra cui in primis l'educazione civica, possa costituire uno strumento efficace per produrre e rafforzare narrazioni alternative.

Segue l'approfondimento, di Matteo Botto, dell'analisi dei *meme* – immagini dalla pretesa ispirazione umoristica – all'interno della "manosphere", un insieme di comunità virtuali legate dall'ideologia della *Red Pill Theory* (TRP) avocata dai componenti per legittimare e persino incentivare l'odio misogino e la violenza contro le donne. L'Autore si interroga altresì sulle difficoltà in termini di prevenzione e di contrasto del fenomeno e di "recupero" dei *redpillati*.

Miguel Angel López-Saéz, Lucas R. Platero e Andrea Angulo Menassé indagano poi le ricadute psicologiche e sociali del "minority stress" subito dai giovani spagnoli LGBTQI+ durante la pandemia di Covid 19 a causa del radicamento dei discorsi d'odio nel panorama politico e propongono possibili soluzioni a partire da alcune precise raccomandazioni per i *policy maker*.

Con tali raccomandazioni il saggio costituisce un "ponte" per la parte più squisitamente giuridica del volume. Pierluigi Perri e Giovanni Ziccardi approfondiscono infatti la questione del tentativo di superare la forte polarizzazione politica sul tema del contrasto dell'odio online nell'elaborare strategie condivise, nel rispetto della disciplina a protezione dei dati personali, per poi concentrarsi sul bilanciamento tra esigenze di contrasto e tutela della riservatezza.

La riflessione giuridica prosegue con il contributo di Sara De Vido che, dopo aver ricostruito gli strumenti internazionali e regionali di prevenzione e di difesa dall'odio "gender-based", illustra i risultati di un recente studio condotto per conto della Commissione europea, rilevando l'urgenza di un'azione uniforme a livello di Unione europea di contrasto ai discorsi d'odio contro le donne e le persone LGBTI.

Il fatto che l'adozione di legislazioni adeguate sia solo un primo, pur fondamentale, passo per l'affermazione della tutela contro l'odio è parte ormai del bagaglio di consapevolezza di quante/i, operatrici e operatori giuridici o studiose e studiosi, si occupino d'odio.

Nel saggio seguente, Giacomo Viggiani spiega puntualmente come la legge 71/2017 per contrastare il cyberbullismo – fenomeno che spesso intreccia l'odio online – si proponga di creare canali di comunicazione anche per i minori, a

⁸² La riflessione in tal senso è sviluppata a partire dal testo di C. MACKINNON, *Soltanto parole*, Giuffrè, Milano, 1999.

partire dal compimento dei 14 anni, così da rimuovere dal web in modo tempestivo i contenuti offensivi, introducendo l'educazione digitale nelle scuole. A cinque anni dall'entrata in vigore della legge l'Autore traccia un necessario e lucido bilancio sulla sua implementazione ed efficacia.

Sull'importanza dell'educazione si incentra il contributo di Annalisa Verza che approfondisce il ruolo dei corsi di educazione civica e di diritto previsti per la scuola secondaria per contrastare la cultura dell'*hate speech* basato sul genere, ma allargando lo sguardo oltre. In particolare, l'Autrice esplora le potenzialità della pratica dello *story-telling* all'interno delle metodologie non frontali che godono ormai di un indiscusso interesse anche a livello universitario nell'ambito dei corsi di "Didattica del diritto"⁸³.

Tra i modi possibili per contrastare l'odio e promuovere una cultura anti-*hate speech*, l'attivismo online, offline, *onlife* dà voce ad attori sociali collocati in posizioni di potere assai diverse tra loro. Pertanto, Barbara Giovanna Bello discute gli attivismi digitali, come antidoti al veleno dell'odio, a partire dai soggetti, la cui collocazione all'interno di gerarchie sociali non è innocua. L'Autrice distingue tra attivismo come "affermazione di sé", promosso da individui o gruppi bersaglio dell'odio; attivismo della società per conto o a sostegno dei destinatari di contenuti odiosi; e attivismo – di più recente prefigurazione – promosso dalle istituzioni.

Il volume si conclude con la postfazione di Federico Faloppa che, da studioso e Coordinatore della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio⁸⁴, offre un duplice sguardo sull'*hate speech* e sulla mobilitazione della società civile a partire dal recente "caso Meta". Quest'ultimo è emblematico del crinale tra discorso d'odio in tempi di pace e di guerra e ben rappresenta talune striature della regolamentazione contro l'odio: il peso di società come Meta e delle potenti piattaforme digitali; il ruolo e le responsabilità delle istituzioni transnazionali, impegnate da lungo tempo nell'elaborazione di norme adeguate; la centralità, infine, di attori sociali come la Rete nazionale (appunto) che cercano di creare spazi di dialogo e confronto per conoscere il variegato fenomeno dell'odio, prevenirlo e contrastarlo efficacemente.

⁸³ Si rimanda, in proposito, a V. MARZOCCO, S. ZULLO, TH. CASADEI, *La didattica del diritto. Metodi, strumenti, prospettive*, Pacini, Pisa, 2021, spec. p. 121.

⁸⁴ Come si legge sul sito di presentazione, «la Rete comprende, tra gli altri, ONG quali Cospe e ActionAid, 8 Associazioni, il movimento transnazionale No Hate Speech Italia, ricercatori e ricercatrici provenienti da 8 Università, 3 Centri di ricerca, un Centro studi, due Osservatori, il Consiglio Nazionale Forense, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali» (<https://www.retecontroloodio.org/>). Espressione della società civile in dialogo con istituzioni pubbliche, la Rete si prefigge di «costruire una risposta forte ed efficace» ai dilaganti discorsi d'odio, attraverso lo studio e il monitoraggio del fenomeno, l'ideazione e l'implementazione di attività di prevenzione e contrasto e la partecipazione ai processi decisionali in materia.